



COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari

Via C. Segni, 5 - 07030 Bulzi - C.F. 80003620905

Ufficio Tecnico

Tel 079/588845 - Fax 079/588343

www.comune.bulzi.ss.it - e-mail tecnico@comune.bulzi.ss.it

Posta Certificata tecnicobulzi@pec.comune.bulzi.ss.it

Prot. N° ~~1422~~ del 26.05.2020

ORDINANZA N° 9 DEL 26.05.2020

OGGETTO : Ordinanza per il taglio delle erbacce nei terreni dentro e fuori l'abitato per la prevenzione dagli incendi e a tutela dell'igiene e sanità pubblica, nonché per la potatura dei rovi, rampicanti e rami sporgenti sulle pubbliche vie.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare, l'art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innescò di incendi;

VISTA la deliberazione della G.R. N. 22/3 DEL 23/04/2020 che approva le Prescrizioni Regionali Antincendio 2020 ;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, che hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa

preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone;

CONSTATATO che all'interno del centro abitato, nelle sue immediate vicinanze del Comune di Bulzi, vi è la presenza, di sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie ad alto rischio di infiammabilità i quali costituiscono un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva;

CONSIDERATA la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'immediata vicinanza, quali giardini, aree urbane, lotti inedificati, una costante, integrale e continua pulizia, unitamente ad un'attività di mantenimento delle suddette aree;

CONSIDERATO che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole, favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana e nonché il pericolo di incendi, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al 05 Luglio p.v. il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze ;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833; **VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; **VISTO** il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265; **VISTO** il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare l'art. 50

ORDINA

a) All'interno del centro urbano, come delimitato dal vigente PUC, e nelle adiacenze, i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di topi, di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto dei residui di falciatura delle erbacce delle suddette aree, ed al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, entro il 10 Giugno 2020;

b) I medesimi soggetti, dopo la prima pulizia entro il termine di cui sopra, dovranno procedere nuovamente allo stesso modo qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita di erbacce, sterpaglie e simili, almeno sino a tutto il mese di ottobre 2020;

c) Tutti i destinatari sopra indicati dovranno provvedere entro gli stessi termini ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini pubblici, ecc., ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o 2,50 metri dal marciapiedi, oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell'area pubblica interessata;

d) decorsi inutilmente i termini sopra fissati, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 267 del 2000, fissata, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689 del 1981, in euro 50,00 P.M.R.. All'applicazione della sanzione pecuniaria conseguirà l'emissione di ordinanza contingibile e urgente nominativa ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del Decreto Legislativo 267 del 2000, rivolta specificamente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

SI RENDE NOTO

Dal 1 giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo". La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo **dal 15 maggio al 30 giugno** e dal **15 settembre al 31 ottobre** solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C";

Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Nulvi) oppure agli Ispettorati Forestali competenti.

AVVERTE

Che le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €. 1.032,00 (milletrentadue/00) e non superiore ad €. 10.329,00 (Diecimilatrecentoventinove/00);

SI AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DEMANDA alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune: www.comune.bulzi.ss.it e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

Polizia Locale Bulzi - Ufficio Tecnico Bulzi - Comando Stazione Carabinieri Sedini -
Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Nulvi - Compagnia Barracellare

Bulzi. 26 MAG 2020



Il Sindaco

Edoardo Multineddu